

Il decreto correttivo introduce due cause di cessazione dall'accordo biennale sulle tasse

DS6901

DS6901

# Concordato preventivo con tetto

## Soggetti Isa 7 mln di ricavi, forfettari 150 mila di incassi

DI GIULIANO MANDOLESI

**C**oncordato preventivo biennale con tetto massimo di ricavi e compensi per restare nel patto: fuori immediatamente dall'accordo col fisco i contribuenti Isa che dichiarano durante il biennio concordatario ricavi o compensi oltre i 7,7 milioni di euro, mentre per i forfettari la soglia è fissata a 150mila euro di incassi. Questo è l'effetto di due nuove cause di cessazione previste nel testo del decreto correttivo, approvato il 26 luglio 2024 in via definitiva, al dlgs 13/2024, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che ha introdotto e disciplina il concordato preventivo biennale (Cpb) e che di fatto per la prima volta sancisce indirettamente un tetto quantitativo parametrato sui ricavi e compensi per il mantenimento dei benefici fiscali del Cpb sia per i soggetti Isa che per i forfettari.

**Il parametro di cessazione dei forfettari con effetto anche sulla decadenza del regime.** Il decreto correttivo ha modificato l'articolo 32 del dlgs 13/2024 prevedendo una causa di cessazione specifica che si attiva immediatamente facendo fuori dal patto il forfettario che supera il limite dei ricavi di cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 190 ovvero 100mila euro, maggiorato del 50%.

Dunque i forfettari cessano di restare nel patto se superano i 150 mila euro di incassi e tale nuova causa di cessazio-

ne costruita in questo modo sui ricavi/compensi a base 100mila euro sembrerebbe avere l'effetto indiretto di ampliare la soglia incassi concessa ai forfettari per la permanenza nel regime prevaricando gli attuali limiti di decadenza fissati rispettivamente ad 85mila euro ed a 100 mila euro (soglie che determinano rispettivamente la decadenza dall'anno successivo al superamento e nello stesso anno dello splafonamento).

**La causa di cessazione per i soggetti ISA.** Il decreto correttivo ha messo mano anche all'articolo 21 del dlgs 13/2024 che disciplina le cause di cessazione dal concordato preventivo biennale per i soggetti Isa, introducendo al comma 1 una nuova casistica con lettera b-quater e secondo cui il patto viene meno a partire dal periodo d'imposta in cui il contribuente dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale ovvero 5.164.569 € maggiorato del 50%. Con la maggiorazione citata che ha un effetto di contenimento dello splafonamento si arriva ad un tetto massimo da non superare per non perdere i benefici del concordato pari a 7.746.853 euro. I ricavi da conteggiare ai fini della verifica del parametro sono quelli di cui all'articolo 85 comma 1 del Tuir (dpr 917/1986) ad esclusione però di quelli di cui alle lettere c), d) ed e) ovvero i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazio-

ni, i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni e i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa.

Per individuare invece i compensi va preso in considerazione l'articolo 54 comma 1 sempre del Tuir ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione. Di fatto il parametro si pone in continuità, con però l'effetto della salvaguardia della maggioranza, con la struttura normativa generale del concordato, nello specifico il rispetto dell'articolo 10 del dlgs 13/2024, che consente l'utilizzo del patto col fisco ai soggetti Isa ovvero i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 per cui quelli a cui non si applica la causa di esclusione per superamento della citata soglia dei 5.164.569 €.

— © Riproduzione riservata —

